

IX Legislatura



Consiglio Regionale della Campania

Settore Segreteria Generale
Servizio Resoconti

SEDUTA CONSILIARE
20 Giugno 2011

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>

LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Seduta di Mercoledì 20 Giugno 2012
Ore 10.30 – 14.00

- 1) Approvazione del processo verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Esame proposta di proroga della Commissione consiliare d'inchiesta per i servizi pubblici a rilevanza regionale;
- 4) Esame del Disegno di Legge – “D.d.L. “Approvazione del Testo Unico dell'apprendistato della Regione Campania” Reg. Gen. 331;
- 5) Esame della proposta di legge - “Norme per l'organizzazione di una rete di servizi ospedalieri e territoriali per l'accoglienza ed assistenza alle vittime di violenza di genere” – Reg. Gen. 298;*
- 6) Esame del disegno di legge - “Ratifica dell'accordo tra la Regione Campania e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zoo profilattico Sperimentale del Mezzogiorno con allegato schema dell'accordo” - Reg. Gen. 276;
- 7) Esame del disegno di legge - “Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative”; Reg.Gen.337 (ex articolo 59 R.I.);

- 8) Esame del Regolamento per l'assegnazione ai Comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) – Approvazione proposta modificata” – Reg.gen. 351;
- 9) Nomine – allegato n. 1.

Napoli, 18 giugno 2012

**IL PRESIDENTE
PAOLO ROMANO**

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 20 GIUGNO 2012

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

1. Nomina di due Consiglieri regionali, uno di maggioranza e l'altro di opposizione nella Consulta regionale dell'immigrazione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n.6 del 2010;
2. Azienda Speciale Per la Cultura D'Impresa "Polaris" – C.C.I.A.A. Di Salerno –Collegio dei Revisori dei Conti:
Nomina di un membro effettivo e di uno supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; prima volta
3. Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi - Cotugno - C.t.O.) – Collegio Sindacale
Designazione di due rappresentanti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componenti dei collegi sindacali. Prima volta

SOSTITUZIONE

1. Nomina Consigliere regionale di minoranza nella **Commissione regionale per il lavoro ai sensi della L.R. n.14/89**, in sostituzione del Consigliere regionale dimissionario Corrado Gabriele;

Seduta del 20 giugno 2012

Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di legge:

1. “Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica denominata Campania Entrate SpA”

(Reg. Gen. n.352)

Ad iniziativa dei Consiglieri Marino, Carmine Sommesse, Sergio Nappi, Maisto, Zecchino, Fortunato, Oliviero, Giuseppe Russo, Giordano, De Flaviis, Aveta e Cobellis.

Assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II per il parere

- ***Se non vi sono obiezioni così resta stabilito***

Così resta stabilito

2. “Misure urgenti per la finanza regionale” (Reg. Gen. n.353)

Ad iniziativa dei Consiglieri De Flaviis e Marino

Assegnata alla IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame.

- ***Se non vi sono obiezioni così resta stabilito***

Così resta stabilito

3. “Banche a carattere regionale attivazione di un albo delle banche della regione Campania” (Reg. Gen. n.354)

Ad iniziativa dei Consiglieri D’Angelo e Baldi

Assegnata alla III Commissione Consiliare Permanente per

- ***Se non vi sono obiezioni così resta stabilito – Così resta stabilito***

*4. “Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19”
(Reg.Gen.n.355)*

Ad iniziativa del Consigliere Giuseppe Russo

Assegnata alla IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame

- *Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*
Così resta stabilito

5. “Modifica all’articolo 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania” (Reg.Gen.n.356)

Ad iniziativa del Consigliere Aveta

Assegnata alla Commissione per il Regolamento interno per il parere

- *Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*
Così resta stabilito

*6. “Riconoscimento ruolo nuclei di insegnamento autorganizzati”
(Reg.Gen.n.358)*

Ad iniziativa dei Consiglieri Antonio Valiante e Nocera

Assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II per il parere

- *Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*
Così resta stabilito

7. *“Cause di incompatibilità tra la figura del consigliere regionale e quella di sindaco in attuazione dell’articolo 122 della Costituzione”*
(Reg.Gen.n.359)

Ad iniziativa del Consigliere Marino

Assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l’esame

- *Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*
Così resta stabilito

8. *“Campania zero per una Campania equa, solidale e trasparente”*
(Reg. Gen. n. 360)

Ad iniziativa dei Consiglieri Martusciello, Nugnes, Polverino, Salvatore e Giuseppe Russo

Assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II per il parere

- *Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*
Così resta stabilito

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti regolamenti regionali:

1. “Proposta di Regolamento concernente il Nuovo Ordinamento del Consiglio Regionale della Campania” (Reg. Gen. n. 363

Ad iniziativa dei Consiglieri componenti l’Ufficio di Presidenza

Assegnato alla I e alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere obbligatorio

1. “Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l’uso domestico di acque pubbliche” (Reg.Gen.n.365)

Ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore Romano

Assegnato alla VII Commissione Consiliare Permanente per l’esame

- *Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*

Così resta stabilito



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

NAPOLI, 8 GIUGNO 2012

PROT. N 375 /DL

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0012638/A

Del: 11/06/2012 10.20.56

Da: CR A: SERASS

Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
All'Assessore al Bilancio
All'Assessore Rapporti con il Consiglio
Al Presidente della VI^o Commissione

→ Al Segretario Generale del Consiglio

LORO SEDI

**OGGETTO: D.L. REG. GEN. 331 "APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO
DELL'APPRENDISTATO DELLA REGIONE CAMPANIA"**

Comunico che la scrivente Commissione ha proceduto, nella seduta odierna, all'esame del disegno di legge in oggetto, nel testo licenziato dalla VI Commissione Permanente, ed all'unanimità dei presenti, ha deciso di esprimere parere favorevole alla sua approvazione, con le modifiche di cui alla sotto riportata norma finanziaria.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 2012, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione per il medesimo esercizio finanziario, con:

- le risorse allocate nella U.P.B.di spesa 3.12.112 provenienti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato;
- le risorse allocate nella U.P.B.di spesa 22.84.245 provenienti da fondi cofinanziati dalla U.E. nell'ambito del POR Campania 2007/2013 – Asse 1 OB SP A) OB OP 2 "Attuazione nuove tipologie di apprendistato".

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio entro i limiti delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge n. 144/1999, e dei fondi cofinanziati dalla Unione Europea nell'ambito dell'Asse 1 OB SP A) OB OP 2 "Attuazione nuove tipologie di apprendistato" del POR Campania 2007/2013.

Il Presidente
Massimo Grimaldi

Scat. Osserv. fl.
08/06/12



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Prot.n. 154 /VI C.

Napoli, 30 Maggio 2012

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0011546/A

Del: 01/06/2012 11.09.47

Da: CR A: SERASS

Al Presidente del
Consiglio Regionale

Al Segretario Generale

All'Assessore Regionale al Lavoro e
Formazione

Al Presidente della
II Commissione Permanente

Al Presidente della
III Commissione Permanente

Ai Presidenti
Gruppi Consiliari

Al Capo di Gabinetto del Presidente
del Consiglio Regionale

L O R O S E D I

U

**OGGETTO: REG. GEN. N. 331 /I – DISEGNO DI LEGGE – (AD INIZIATIVA DELLA
GIUNTA REGIONALE - ASSESSORE NAPPI).
“APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO DELLA
REGIONE CAMPANIA”.
PARERE.**

Comunico che la VI Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 29
Maggio 2012, ha esaminato il Disegno di legge in oggetto ed ha espresso all'unanimità.
parere favorevole.

IL PRESIDENTE VI COMMISSIONE
(Antonia Ruggiero)

Sev. Assen. Ser
31/05/12
Mod. 1



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

*Al Presidente Consiglio Regionale
Al Presidente Giunta Regionale
All'Assessore Reg.le al Lavoro
Al Presidente II Commissione Permanente
Al Presidente VI Commissione Permanente
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Al Segretario Generale
Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche*

LORO SEDI

Prot. n. 363 del 23/05/2012

Oggetto: D.d.L.: "Approvazione del Testo Unico dell'apprendistato della Regione Campania" - Reg. Gen. 331.

Relazione della Commissione di Merito.


La III Commissione Consiliare Permanente, riunitasi in data odierna, ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula, e ha votato ed approvato all'unanimità, la proposta di legge in oggetto che si allega alla presente.

Relatore in Aula è stato designato all'unanimità, il Presidente Giovanni BALDI, ex art. 57, comma 3 del R.I.

Napoli 23/05/2012

All.n.1

AA/AC/gs



Il Presidente
Dr. Giovanni Baldi



Consiglio Regionale della Campania

"TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO DELLA REGIONE CAMPANIA"

Reg. Gen. 331

ad iniziativa della Giunta Regionale
Assessore Reg.le al Lavoro
Avv. Severino Nappi

**Testo riformulato ed approvato dalla III Commissione
Consiliare Permanente nella seduta n. 46 del 23 maggio 2012.
- Relatore in Aula il Presidente Giovanni BALDI.**





Consiglio Regionale della Campania

TITOLO I

Definizioni e disciplina generale

Articolo 1 Definizione

1. La presente legge, in attuazione del Testo Unico dell'apprendistato approvato con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, disciplina, per gli aspetti di competenza regionale, il contratto di apprendistato.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
 - a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
 - b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
 - c) apprendistato di alta formazione e ricerca;
 - d) apprendistato per i lavoratori in mobilità, come previsto dall'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n.167/2011.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2 Disciplina generale dell'apprendistato e degli aspetti formativi

1. La disciplina del contratto di apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011, come definita dagli accordi interconfederali ovvero dai contratti collettivi di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 167/2011 e nel rispetto delle previsioni di cui alle lettere da a) ad m) della normativa nazionale, è integrata dalle successive disposizioni per quanto di competenza regionale.
2. La Regione Campania riconosce il valore formativo dell'azienda per lo svolgimento delle attività formative formali e non formali e sostiene la bilateralità attraverso il finanziamento dei percorsi formativi aziendali organizzati dalle associazioni di categoria, datoriali e sindacali, comparativamente più rappresentative o dagli Enti bilaterali. Nel caso che i relativi corsi siano organizzati in almeno tre province e prevedano un contributo economico pari ad almeno il 50% degli oneri complessivi sostenuti dalle aziende per la formazione degli apprendisti, l'attività di formazione esterna per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta ad ottanta ore.
3. Per il solo contratto di apprendistato professionalizzante, previa certificazione regionale che nella provincia in cui ha sede il datore di lavoro non siano tenuti corsi per l'acquisizione delle competenze trasversali necessarie al conseguimento della qualifica richiesta a fini professionali e salvo quanto previsto negli accordi interconfederali e nei contratti collettivi di categoria, l'impresa può erogare la formazione esclusivamente aziendale previa attestazione, ad opera delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative ovvero dei competenti Enti bilaterali, della presenza in azienda, della necessaria logistica, delle necessarie competenze formative relative agli





Consiglio Regionale della Campania

apprendimenti non formali nel contesto lavorativo, delle competenze formali di base, delle risorse tecnico-professionali idonee ad erogare la formazione interna al contesto lavorativo, delle competenze funzionali ai percorsi di apprendimento in apprendistato.

4. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, prevede l'erogazione di un incentivo economico per i datori di lavoro che non si avvalgono della facoltà di recesso al termine del periodo formativo del contratto.





Consiglio Regionale della Campania


TITOLO II

Disciplina delle tipologie del contratto di apprendistato

Articolo 3

**Contratto di apprendistato per la qualifica
e per il diploma professionale**

1. Il contratto di apprendistato per il rilascio della qualifica e del diploma professionale può essere stipulato in tutti i settori di attività, con i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e non abbiano raggiunto il venticinquesimo anno di età, anche con funzione di assolvimento dell'obbligo di istruzione ed al fine del recupero del fenomeno della dispersione scolastica.
2. La durata del contratto deve coincidere con quella occorrente per il rilascio della qualifica o del diploma da conseguire, nei limiti dell'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 167/2011.
3. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, regola, con proprio atto amministrativo, i profili formativi regionali, compreso il monte ore di formazione formale, esterna od interna, richiesti, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. In fase di prima attuazione trova applicazione quanto stabilito dall'Intesa Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritta il 27 luglio 2011, recepita con Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011 ed integrata dall'Intesa Stato Regioni del 19 gennaio 2012, nonché, in via sussidiaria, dal Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010, in particolare:





Consiglio Regionale della Campania

- a) le figure delle aree professionali, le qualifiche ed i diplomi professionali sono quelle contenute nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e formazione professionale di cui all'Intesa Stato Regioni del 27 luglio 2011;
- b) i criteri e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli di cui all'Intesa Stato Regioni del 27 luglio 2011;
- c) i requisiti minimi relativi all'offerta educativa di istruzione e formazione professionale rivolta ai giovani in diritto-dovere sono quelli descritti al Capo III del D.lgs. 17 ottobre 2005, n.226, come definiti dall'Intesa Stato Regioni del 27 luglio 2011 e recepita nel Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011;
- d) le modalità di erogazione della formazione aziendale relativa all'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalla Regione con proprio atto amministrativo;
- e) le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell'allegato 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010.

5. Ai fini di assicurare lo svolgimento di attività formative interne od esterne congrue rispetto alla qualifica o al diploma professionale da conseguire, i percorsi formativi in apprendistato per il rilascio della qualifica e del diploma professionale devono prevedere la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in





Consiglio Regionale della Campania

osservanza degli standard fissati dalla Regione, nel rispetto di quanto definito nell'Intesa Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepita con Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011, e nel D.lgs. 226/2005. In ogni caso, il monte annuo non potrà essere inferiore a quattrocento ore e potrà essere ridotto nel caso di riconoscimento del possesso di crediti formativi per apprendisti di età superiore a diciotto anni. La Regione, con proprio atto amministrativo, individua le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi.

6. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative individuano le modalità di erogazione della formazione aziendale, anche tramite gli Enti bilaterali, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regione con proprio atto amministrativo.
7. La Regione promuove intese tra le università, gli istituti scolastici, le associazioni di categoria, gli Enti bilaterali, e gli Enti di formazione e le imprese allo scopo di realizzare percorsi di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze artigiane.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

1. Il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali può essere stipulato in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005 il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2. Nelle more della stipula dei contratti collettivi che stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, trova applicazione quanto stabilito nell'Intesa Regione - Parti sociali sottoscritta il 10 dicembre 2010 e nell'accordo interconfederale per l'apprendistato del 18 aprile 2012.
3. Ai contratti di lavoro subordinato stipulati con soggetti, ivi compresi i disoccupati di lunga durata che hanno accesso ai benefici per l'assunzione previsti dalla legge 29 dicembre 1990 n. 407, di età ricompresa tra i ventinove e i trentadue anni, sono estesi, in via sperimentale, tutti gli incentivi in materia di apprendistato professionalizzante stabiliti dalla legislazione regionale. Detti lavoratori hanno altresì diritto ad essere inseriti in tutti i percorsi formativi previsti dalla presente legge, con applicazione dei relativi benefici, anche economici.





Consiglio Regionale della Campania

4. La Regione, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative anche tramite gli Enti bilaterali, stabilisce, con proprio atto amministrativo, le modalità per il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano o di mestiere.
5. Il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano è finalizzato all'istituzione della Bottega Scuola per diffondere e per sostenere l'interesse dei giovani che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo all'esercizio delle attività artigianali. Le attività della Bottega Scuola sono fondate sul tirocinio formativo da svolgersi presso le imprese abilitate. La Giunta regionale, sentite le associazioni regionali dell'artigianato e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, individua e disciplina le modalità per il riconoscimento e per il funzionamento della Bottega Scuola.
6. Il titolo di Maestro artigiano abilita alla formazione professionalizzante interna alle aziende in cui i Maestri operano e allo svolgimento di attività di docenza e affiancamento nella formazione sul luogo di lavoro e nei contesti di lavoro simulato, nonché ad attività di tutoraggio.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Apprendistato di alta formazione e ricerca

1. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere stipulato per tutti i settori di attività, pubblici o privati, per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
2. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere altresì stipulato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. La Regione promuove intese con i consigli degli ordini professionali e la scuola di specializzazione per le professioni legali per l'individuazione degli aspetti formativi necessari all'acquisizione della formazione di base e trasversale e dei requisiti minimi per l'accesso a tale tipologia di contratto di apprendistato, nel rispetto degli ordinamenti nazionali.
3. Possono essere assunti con tale forma contrattuale i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Tutti gli incentivi in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca stabiliti dalla legislazione regionale, ivi compresi quelli relativi ai percorsi di formazione e di qualificazione professionale previsti dal presente articolo, sono estesi, in via sperimentale, ai contratti di lavoro subordinati stipulati con i soggetti, in essi ricompresi i disoccupati di lunga durata che hanno accesso ai benefici per l'assunzione previsti dalla legge 29 dicembre 1990 n. 407, di età compresa tra i ventinove e i trentacinque anni.





Consiglio Regionale della Campania

4. I profili formativi e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca sono disciplinati dalla Regione con proprio atto amministrativo, sentite le università, anche tramite gli organismi rappresentativi regionali, gli istituti tecnici e professionali, attraverso l'Ufficio Scolastico regionale, le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche tramite gli Enti bilaterali. La regolamentazione ha altresì ad oggetto le modalità per il riconoscimento dei crediti e dei titoli.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6 Apprendistato per i lavoratori in mobilità

1. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità ferme le disposizioni dell'articolo 7 comma 4, del D.Lgs. 167/2011.
2. L'assunzione è prevista senza limite superiore di età.
3. La Regione favorisce le intese tra le associazioni sindacali e datoriali volte al ricollocamento dei lavoratori espulsi dal tessuto produttivo che prevedano il ricorso a percorsi formativi tipici dell'apprendistato, con particolare riguardo al rilascio di qualifiche artigiane.
4. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, stanZIA specifici incentivi all'assunzione con contratto di apprendistato dei lavoratori in mobilità anche attraverso intese con le Associazioni datoriali e gli Enti bilaterali che prevedano il concorso economico di questi soggetti.





Consiglio Regionale della Campania


TITOLO III

Disposizioni finali, transitorie, abrogazioni e disposizioni finanziarie

Articolo 7

Disposizioni finali, transitorie, abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 43 a 49 della legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009.
2. Sino all'emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 167/2011, gli standard formativi per l'individuazione degli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di verifica dei risultati dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale ed in apprendistato di alta formazione sono determinati, nel rispetto di quanto stabilito nell'Intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, con apposita delibera della Giunta Regionale, sentite le parti sociali. Con le medesime modalità la Regione individua le caratteristiche formative del tutore o referente aziendale previsto dall'articolo 2, lettera d), del predetto decreto legislativo. Per l'apprendistato professionalizzante tale regolamentazione si applica per i Settori produttivi non disciplinati dagli accordi interconfederali o da contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
3. E' istituito presso l'Agenzia regionale per il Lavoro e l'Istruzione, ARLAS, con la partecipazione delle parti sociali, anche attraverso gli Enti bilaterali, l'Osservatorio sull'apprendistato della Regione Campania, presieduto dall'Assessore al lavoro, alla formazione e orientamento professionale o da suo delegato con funzioni di informazione, gestione delle banche dati, monitoraggio, valutazione, promozione dell'istituto dell'apprendistato e delle attività connesse.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8 disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie previste dall'unità previsionale di base 3.12.112 (Attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato professionalizzante - articolo 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e articolo 68, comma 5, della legge 17 maggio 1999 n. 144) e dall'unità previsionale di base 22.84.245 PO FSE 2007/2013 Asse I OB. SP. A OB. OP. 2 attuazione nuove tipologie di apprendistato), che si intendono corrispondentemente rideterminate e con l'utilizzo di risorse comunitarie.






Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO DELLA REGIONE CAMPANIA.

La legge regionale recante il "Testo Unico dell'apprendistato della Regione Campania", d'intesa con le parti sociali, intende definire in maniera organica le strategie e gli strumenti di intervento della Regione Campania per incentivare la stipula di contratti di apprendistato secondo le linee guida definite a livello nazionale dal D. Lgs. n. 167/2011, "Testo Unico dell'apprendistato", emanato ai sensi del Protocollo *Welfare* di cui alla legge n. 247/2007, articolo 1, comma 30 e dell'articolo 46, comma 1, lettera e), legge n. 183/2010, ed. "Collegato Lavoro" e anche alla luce delle recenti indicazioni della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze Stato-Regioni in materia di contratto di apprendistato (cfr. Corte Cost. 28 gennaio 2005, n. 50; Corte Cost. 14 maggio 2010, n. 176; Corte Cost. 24 novembre 2010, n. 334).

Con siffatto intervento normativo il legislatore nazionale ha restituito a questa tipologia contrattuale la funzione di strumento privilegiato per l'accesso al lavoro da parte dei giovani e disoccupati, rendendone omogenea la disciplina di base su tutto il territorio nazionale, affidando alle Regioni i profili formativi pubblici, mentre restano di pertinenza della contrattazione collettiva gli aspetti concreti di gestione del rapporto di lavoro.

Il Testo Unico di cui alla presente legge regionale ha così lo scopo di rafforzare l'azione sinergica tra tutti i soggetti istituzionali preposti alla regolamentazione/applicazione dei contratti di apprendistato con particolare riferimento all'attuazione della componente formativa, che, per gli aspetti di natura pubblica, è di specifica attribuzione regionale. Specie dal momento che gli interessi sottesi alla formazione professionale generalmente considerata sono destinati ad essere rivalutati alla luce dei provvedimenti normativi quali la legge n. 183/2010, nonché, già prima, la legge n. 247/2007 che, preso atto del fallimento del pregresso sistema, hanno previsto un'ampia





Consiglio Regionale della Campania

valorizzazione della cd. "formazione aziendale" nel contratto di apprendistato. E tanto più nel momento in cui, in correlazione ai noti mutamenti sostanziali che si registrano sul versante dell'organizzazione produttiva e lavorativa, l'obiettivo dichiaratamente perseguito sul piano economico generale non è più la mera crescita dell'occupazione *tout court*, bensì la crescita dell'occupazione di qualità (cd. *flexibility*). Generalmente riconosciuta è, infatti, la centralità della formazione in funzione di qualsivoglia possibile miglioramento qualitativo dell'occupazione. Formazione il cui effettivo espletamento, pertanto, anche sotto tale profilo, non può non risultare rimesso anche alle iniziative locali.

La finalità principale della legge regionale proposta consiste nella predisposizione di un assetto normativo integrativo del D. Lgs. n. 167/2011 in grado di garantire le precipue attribuzioni regionali in materia di formazione professionale come previsto già dall'Intesa Stato-Regioni e Province autonome sottoscritta il 27 luglio 2011, recepita con Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011 e, nello stesso tempo, di favorire, con specifica attenzione al contesto regionale considerato, l'incremento dei livelli occupazionali, offrendo anche le necessarie risorse organizzative e finanziarie, perché tali processi possano essere adeguatamente sorretti e sviluppati. Su questa linea infatti si collocano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 5, comma 3 del Testo Regionale in questione che, ad integrazione del provvedimento nazionale di cui al D. Lgs. n. 167 del 2011, prefigurano in via sperimentale, per le fattispecie dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere e per quello di alta formazione e ricerca, ai soli fini del godimento degli incentivi regionali e dell'inserimento nei percorsi formativi territoriali, la possibilità di stipulare i contratti di apprendistato con soggetti disoccupati di lunga durata che non abbiano compiuto i trentadue anni di età per l'apprendistato professionalizzante e i trentacinque anni di età per l'apprendistato di alta formazione e che siano legittimati all'accesso ai benefici collegati all'assunzione di cui alla legge n. 407/1990.





Consiglio Regionale della Campania

In questo quadro di riferimento, la legge regionale sull'apprendistato che qui si presenta può quindi, in primo luogo, essere definita come una *legge di promozione, incentivazione e diffusione di nuovi percorsi e metodi partecipativi*, costruita intorno a quattro pilastri:

- ❖ *in primo luogo*, il richiamo dei principi generali fissati dal D. Lgs. n. 167/2011 su definizione e disciplina dell'apprendistato (Titolo I, articoli 1 e 2 della presente legge regionale). Quattro le tipologie di apprendistato previste, di cui tre che sostituiscono quelle disciplinate dai previgenti articoli 48, 49 e 50, D. Lgs. n. 276/2003 ed una, la quarta, è del tutto nuova prefigurata dall'articolo 7, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 167/2011:
 - 1) *apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale*;
 - 2) *apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*;
 - 3) *apprendistato di alta formazione e di ricerca*;
 - 4) *apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi dai processi produttivi*.
- ❖ *in secondo luogo*, il rafforzamento e l'estensione, tramite una serie di integrazioni alla legislazione nazionale vigente, dei numerosi momenti di "partecipazione" che sono già previsti nelle politiche regionali e nelle stesse procedure della programmazione della Regione Campania. Il che attraverso il sostegno della bilateralità anche con riferimento ai percorsi formativi aziendali degli apprendisti, nonché mediante la predisposizione di specifici incentivi economici rispetto alla tipologia contrattuale apprendistato in grado di favorire politiche del lavoro a supporto e sostegno dell'intero sviluppo economico regionale (cfr. articolo 2, commi 2, 3 e 4; articolo 4, commi 3 e 4; articolo 5, commi 3 e 4; articolo 6, commi 3 e 4);
- ❖ *in terzo luogo*, una azione di regolamentazione di specifici momenti attuativi della formazione in apprendistato, quanto alla promozione di intese tra istituti scolastici, associazioni di categoria, enti bilaterali, enti di formazione ed università con imprese per realizzare percorsi di apprendistato, con particolare riferimento all'acquisizione





Consiglio Regionale della Campania

di competenze artigiane. Il che con riferimento a tutte le quattro diverse tipologie di apprendistato (cfr. articolo 3, comma 7, articolo 4, commi 4, 5 e 6 che istituiscono anche il titolo di "Maestro Artigiano o di Mestiere" per il contratto di apprendistato professionalizzante o cd. di mestiere, finalizzato all'istituzione della Bottega Scuola per diffondere e per sostenere l'interesse dei giovani che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo all'esercizio delle attività artigianali, articolo 5, comma 4, articolo 6, comma 3 e 4);

- ❖ *quarto luogo*, vengono abrogati gli articoli da 43 a 49 della legge regionale n. 14 del 2009 recante "Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro" e viene istituito presso gli Uffici regionali dell'Arlas, l'Osservatorio sull'apprendistato della Regione Campania presieduto dall'Assessore al lavoro alla formazione e orientamento professionale o da un suo delegato con funzioni di informazione, gestione delle banche dati, monitoraggio, valutazione e promozione della fattispecie dell'apprendistato e di tutte le attività connesse (cfr. articolo 7, comma 3).

L'obiettivo è quello di definire una cornice normativa che possa fornire agli operatori del settore un quadro di riferimento procedurale, lasciando alla stessa Regione, margini di autonomia nella selezione tematica e nell'organizzazione dei processi partecipativi in attuazione della richiamata Intesa Stato-Regioni del 27 luglio 2011, ma offrendo anche le necessarie misure economiche-finanziarie affinché tali processi possano essere concretamente supportati.

La legge regionale in questione si struttura in Tre Titoli e otto articoli:

Nel titolo I e, precisamente, negli articoli 1 e 2 viene definita la logica strategica su cui la Regione Campania intende muoversi in materia di apprendistato. In tale direzione la Regione richiama i principi generali fissati dalla normativa nazionale in materia di apprendistato, riconoscendo il ruolo





Consiglio Regionale della Campania

fondamentale della contrattazione collettiva e sostenendo poi le opportune forme di coordinamento ed integrazione territoriale per promuovere la fattispecie contrattuale in questione (*id est: sostegno della bilateralità, incentivi economici*). Viene anche riconosciuta la possibilità per il solo contratto di apprendistato professionalizzante, previa certificazione regionale che nella provincia in cui ha sede il datore di lavoro non siano tenuti corsi per l'acquisizione delle competenze trasversali necessarie e salvo quanto previsto negli accordi interconfederali e nei contratti collettivi di categoria che l'impresa possa erogare formazione esclusivamente aziendale.

Nel Titolo II all'articolo 3 la legge disciplina il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, rinviando alla normativa nazionale e contrattuale collettiva la regolamentazione del rapporto di lavoro e riservando all'Ente territoriale la definizione dei profili connessi all'esecuzione della componente formativa in termini di standard generali, mediante la promozione di intese tra le università, istituti scolastici, associazioni di categoria, enti bilaterali ed enti di formazione. Il tutto nel rispetto dei principi stabiliti dall'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 27 luglio 2011 che trova applicazione in fase di prima attuazione in materia di: figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, modelli e modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale, requisiti minimi nazionali relativi all'offerta educativa di cui al D. Lgs. n. 226/2005, modalità di erogazione della formazione aziendale rimessa alla contrattazione collettiva nel rispetto del piano formativo dell'apprendista.

L'articolo 4 del medesimo Titolo II disciplina la figura dell'apprendistato professionalizzante o cd. contratto di mestiere sulla base delle linee guida di cui al D. Lgs. n. 167 del 2011, riservando alla Regione sempre gli aspetti formativi esterni all'azienda e introducendo in via sperimentale la possibilità di stipulare i contratti di apprendistato professionalizzante anche con i soggetti





Consiglio Regionale della Campania

disoccupati di lunga durata che non abbiano compiuto i trentadue anni di età. Il che però ai soli fini del godimento degli incentivi regionali e per l'inserimento nei percorsi di formazione e purché si tratti di soggetti che abbiano accesso ai benefici dell'assunzione ai sensi della legge n. 407/1990. Nelle more della stipula dei contratti collettivi in materia di gestione del rapporto di lavoro (*id est: età, durata, tipo di qualificazione, formazione aziendale*) trova applicazione quanto stabilito nell'Intesa Regioni-Parti sociali sottoscritta il 10 dicembre 2010. Viene istituito ad integrazione della normativa nazionale il titolo di Maestro Artigiano o di Mestiere, le cui modalità per il riconoscimento di tale qualifica sono stabilite dalla Regione sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, che abilita alla formazione professionalizzante interna alle aziende in cui i Maestri operano e allo svolgimento di attività di docenza e affiancamento nella formazione sul luogo di lavoro e nei contesti di lavoro simulato, nonché ad attività di tutoraggio. Il riconoscimento del titolo di Maestro Artigiano in sostanza è finalizzato all'istituzione della Bottega Scuola per diffondere e sostenere l'interesse dei giovani che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo all'esercizio delle attività artigianali. La stessa Regione, sentite le associazioni regionali dell'artigianato e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative individua e disciplina le modalità per il riconoscimento e per il funzionamento della Bottega Scuola. L'articolo 5 regola il modello di apprendistato cd. di alta formazione e di ricerca secondo sempre la stessa logica di intervento espressa per le precedenti fattispecie: segnatamente nei termini per cui si rinviano alla normativa nazionale gli aspetti generali di disciplina del rapporto e si riserva alle Regioni l'attuazione dei profili applicativi della formazione professionale d'intesa con i consigli degli ordini professionali e la Scuola di specializzazione per le scuole legali. Anche per questa tipologia di impiego viene prefigurata in via sperimentale la possibilità di estenderla a soggetti disoccupati di lunga durata che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alle stesse





Consiglio Regionale della Campania

condizioni previste per il contratto di apprendistato professionalizzante.

L'articolo 6 da attuazione a quanto prefigurato dal D. Lgs. n. 167 del 2011 che introduce un nuovo modello di contratto di apprendistato per i cd. lavoratori in mobilità, affidando alle Regioni il compito di favorire intese tra le associazioni sindacali e datoriali volte al ricollocamento lavorativo con il ricorso a percorsi formativi tipici dell'apprendistato con particolare riguardo al rilascio di qualifiche artigiane e all'estensione di specifici benefici economici volti a favorirne l'assunzione.

Il Titolo III all'articolo 7 predispone le norme transitorie e le abrogazioni. In particolare, vengono abrogati gli articoli da 43 a 49 della legge regionale n. 14 del 2009 sulla formazione professionale in Regione Campania e viene rimessa alla Giunta regionale, sentite le parti sociali, nel rispetto di quanto stabilito nell'Intesa tra Governo, Regioni e parti sociali il 17 febbraio 2010, la possibilità di individuare gli standard formativi sia per l'apprendistato per la qualifica o diploma e sia per l'apprendistato professionalizzante in attesa dell'emanazione del Decreto del Ministero del lavoro previsto dall'articolo 6, comma 1 del D. Lgs. n. 167 del 2011. Viene, peraltro, nel medesimo articolo e in coerenza all'intero progetto legislativo di incentivare lo specifico modello contrattuale istituito l'Osservatorio regionale sull'Apprendistato della Regione Campania con funzioni di informazione, controllo, monitoraggio, valutazione e promozione dell'istituto dell'apprendistato e delle attività connesse, presieduto dall'Assessore al lavoro o da un suo delegato.

Infine, l'articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie che prevedono di attingere risorse dagli ordinari stanziamenti del bilancio regionale e delle risorse comunitarie.





Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Per l'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie previste dall'unità previsionale di base 3.12.112 (Attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato professionalizzante – articolo 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e articolo 68, comma 5, della legge 17 maggio 1999 n. 144) e dall'unità previsionale di base 22.84.245 PO FSE 2007/2013 Asse I OB. SP. A OB. OP. 2 attuazione nuove tipologie di apprendistato), che si intendono corrispondentemente rideterminate e con l'utilizzo di risorse comunitarie.





Consiglio Regionale della Campania
Il Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0012026/A


Del: 06/06/2012 10.25.15

Da: CR A. SERASS

NAPOLI, 5 GIUGNO 2012

PROT. N 365 /DL

Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
All'Assessore al Bilancio
All'Assessore Rapporti con il Consiglio
Al Presidente della V° Commissione



Al Segretario Generale del Consiglio

LORO SEDI

OGGETTO: D.L. REG. GEN. 276 " RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA REGIONE CALABRIA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO CON ALLEGATO SCHEMA DELL'ACCORDO"

Comunico che la scrivente Commissione ha proceduto, nella seduta odierna, all'esame del disegno di legge in oggetto, nel testo licenziato dalla V Commissione Permanente, ed all'unanimità dei presenti, ha deciso di esprimere parere favorevole alla sua approvazione, con le modifiche di cui alla sotto riportata norma finanziaria.

Disposizioni finanziarie

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto alle risorse finanziarie, già iscritte per il corrente esercizio finanziario, nelle U.P.B. 4.15.40 (Cap 7606 contributo regionale all'Istituto zoo profilattico sperimentale del mezzogiorno nelle spese di funzionamento).
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni compensative

14
V. Serass

Sev. Assessor
05/06/12

Il Presidente
Massimo Grimaldi



Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

Napoli, 13 aprile 2012

Prot. n.98/Vcomm

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0008295/A

Del. 18/04/2012 10.02.24
Da CR A. SERASS

Presidente
Consiglio Regionale
Presidente
Giunta Regionale
Presidente
II Commissione consiliare permanente
Presidente
I Commissione consiliare permanente
Presidenti
Gruppi Consiliari
Segretario generale
Dirigente
Settore Legislativo, Studi e Ricerca
LORO SEDI

Oggetto: Disegno di legge : Ratifica dell'accordo tra Regione Campania e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. (reg.gen.n.276)

Si comunica che questa Commissione, nella seduta del 12/04/2012, ha esaminato il provvedimento indicato in oggetto e all'unanimità dei presenti ha espresso parere favorevole con l'osservazione al comma 1 art.16 che si allega.

Il Presidente
Dott. Michele Sciano di Visconti

Scio. Ass. 17/04/12



Consiglio Regionale della Campania

V Commissione Permanente

Sanità e Sicurezza Sociale

Ratifica dell'accordo tra Regione Campania e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. (reg.gen.n.276)

Art.16

1. Il collegio dei revisori è nominato dal direttore generale dell'Istituto ed è composto da 3 membri di cui uno designato **dal Consiglio regionale della Campania**, uno dalla Regione Calabria, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ed uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'osservazione(in neretto) precisa che la dizione "designato dalla regione Campania " debba significare "dal Consiglio Regionale della Campania"

Il Presidente
Dott. Michele Sciano di Visconti



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali
Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione
Il Presidente

Consiglio Regionale della Campania

Napoli, 05 aprile 2012

Prot. Gen. 2012.0007659/A

Del: 06/04/2012 10:22:50

Da: CR A. SERASS

**Al Presidente
Consiglio Regionale**

**Al Presidente
Giunta Regionale**

**Al Presidente
II Commissione Permanente**

**Al Presidente
V Commissione Permanente**

**Ai Presidenti
Gruppi Consiliari**

**Al Dirigente
Settore Segreteria Generale**

**Al Dirigente
Settore Legislativo, Studi e Ricerche**

LORO SEDI

OGGETTO: Ratifica dell'accordo tra la Regione Campania e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno".
(Reg. Gen. n.276)

Si comunica che questa Commissione, nella seduta odierna, ha esaminato il provvedimento indicato in oggetto ed a maggioranza, con l'astensione dei Consiglieri Oliviero e Sala, ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula.

Relatore è stato designato il Consigliere Consoli.

Cordialità

Dott. Angelo Polyverino

SV/GB

Gen. Assente
05/04/12



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2012.0000243/P

Del: 09/03/2012 11:20:42

Da: SETSG PRESCR

- *Ai Presidenti delle
Commissioni Consiliari
Permanenti I, V e II*

SEDE

Oggetto: "Ratifica Accordo tra le Regioni Campania e Calabria per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno".

Reg. Gen. n. 276

Si trasmette, in allegato copia dell'accordo sottoscritto in data 31 gennaio 2012 tra le Regioni Campania e Calabria di cui a margine, per l'avvio dell'iter legislativo relativo all'espressione dei prescritti pareri.

Napoli, 09 MAR. 2012

Paolo Romano

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali della Giunta Regionale

Il Coordinatore

Napoli, li _____

→ AL Segretario Generale
del Consiglio Regionale
Dott. Ferdinando De Angelis

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0109996 13/02/2012

Mittente : A.G.C.2 Affari Generali della Giunta Regionale

Destinatari : UFFICIO LEGISLATIVO; SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO ...
VICE CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE - DR.SSA MARIA TIRONE
Classifica : 2. Fascicolo : 4 del 2012



Al Coordinatore dell'Area 20
Dott. Mario Vasco

Al Dirigente del Settore 02 AGC 20
Dott. Paolo Sarnelli

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0003448/A

Del: 17/02/2012 10:57:55

Da: CR A: SERASS

e p.c. Al Vice Capo di Gabinetto
Dott.ssa Maria Tirone

Al Capo dell'Ufficio Legislativo
della Giunta Regionale
Dott. Antonio Ferrara

LORO SEDI

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale 29 ottobre 2011, n. 600. Adempimenti.

Facendo seguito alla ns nota prot n. 2011.0967972 del 20/12/2011, si trasmette in allegato alla presente, copia dell'accordo sottoscritto in data 31/01/2012 tra le Regioni Campania e Calabria per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per l'esame del disegno di legge di ratifica dello stesso, approvato con deliberazione n. 600/2011, da assegnare alla competente Commissione Consiliare.

M.R. Cancellieri

*Scav. Assente
15/02/12 d*

REGIONE CAMPANIA

IN.2012. 0000008 06/02/2012

Mittente : Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Asa

Destinatari : REGIONE CALABRIA

Classifica : 1.1. Fascicolo : 3 del 2012



ACCORDO

Tra

la Regione Campania

e

la Regione Calabria

per

***“ Disciplina delle modalità di organizzazione e
funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno ”***

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0003448/A

Del: 17/02/2012 10:57:55

Da: CR A. SERDA

Art. 1

Finalità.

1. Il presente accordo, in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, definisce le linee di indirizzo e le modalità di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di seguito denominato Istituto.

2. Le regioni Campania e Calabria assicurano, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, l'attività di coordinamento dell'Istituto con le strutture ed i servizi veterinari presenti sul territorio regionale.

Art. 2

Natura e funzioni.

1. L'Istituto è un ente tecnico-scientifico erogatore di servizi tecnologicamente avanzati ed opera nel rispetto della normativa vigente in tema di qualità di servizi.

2. L'Istituto è ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica. L'esercizio di attività commerciali di cui agli articoli 4 e 5 è finalizzato al raggiungimento dei fini aziendali nonché alla riduzione dei costi di gestione.

3. L'Istituto opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo alla Regione Campania, alla Regione Calabria ed alle aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico - scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

Art. 3

Compiti.

1. L'Istituto è tenuto, in via ordinaria, ad assicurare:

- a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
- b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmaco - vigilanza veterinaria;
- f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;
- g) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
- h) l'esecuzione degli esami e alle analisi necessarie all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

- i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- j) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori dei paesi esteri;
- k) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
- l) l'effettuazione di ricerche di base finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e nutrizione secondo programmi e anche mediante convenzioni con università ed istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e di Enti pubblici e privati;
- m) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle regioni o dallo Stato, sentite le regioni interessate;
- n) la cooperazione tecnico - scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della salute;
- o) la elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
- p) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

2. Al fine di favorire il compito di raccordare le attività istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la Regione Campania, d'intesa con la Regione Calabria, convoca in un'apposita riunione il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre di ogni anno, per individuare le linee-guida per le attività di programmazione dell'esercizio successivo garantendo il raccordo coordinato, territoriale e tecnico-funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali

3. Per i compiti attinenti e correlati, le Regioni Campania e Calabria garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi piani sanitari regionali, la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agro-zootecniche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie .

Art. 4

Produzioni.

1. L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. La Regione Campania e la Regione Calabria, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'Istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

3. L'Istituto può associarsi ad altri istituti zooprofilattici sperimentali per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

4. La costituzione delle aziende speciali di cui al comma 3 è soggetta all'approvazione delle regioni Campania e Calabria.

5. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto.

Art. 5

Prestazioni nell'interesse di terzi.

1. L'Istituto può erogare prestazioni a richiesta ed utilità di soggetti privati, aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private. L'Istituto può altresì prestare consulenze e stipulare convenzioni per la fornitura di servizi continuativi.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente in subordine ai compiti istituzionali ed al loro completo assolvimento.
3. Su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, la Giunta della Regione Campania, di concerto con la Giunta della Regione Calabria, approva le tariffe con proprio provvedimento.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3 l'Istituto può applicare tariffe che tengano esclusivo conto dei costi effettivi.

Art. 6

Organizzazione.

1. L'Istituto ha sede legale e centrale a Portici, è organizzato in laboratori ed è articolato in strutture operative territoriali.
2. L'istituzione di nuove strutture operative territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione delle rispettive Giunte regionali.
3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabilite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 17, comma 3, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) nell'ambito dell'organizzazione devono essere garantiti l'integrazione ed il coordinamento tecnico funzionale secondo criteri di equilibrio dei servizi e di erogazione delle prestazioni tra la Regione Campania e la Regione Calabria;
 - b) la rete delle strutture territoriali deve assicurare, secondo criteri di uniforme presenza sul territorio e secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale della Campania e della Calabria e lo stretto collegamento con le rispettive aziende unità sanitarie locali.

Art. 7

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 8

Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute, due dalla Regione Campania e due dalla Regione Calabria, scelti tra esperti anche di organizzazione e programmazione in materia di sanità. Il consiglio di amministrazione è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Campania, che ne convoca la prima riunione. Le condizioni di incompatibilità all'incarico sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2. I membri del consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

- a) scioglimento del consiglio;
- b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina;
- d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
- e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale dell'Istituto, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, ne informa il Presidente della Giunta regionale della Campania ed il Presidente della Giunta regionale della Calabria.

4. Il Presidente della Giunta regionale della Campania, ove ricorrano i casi di cui al comma 2, lettere c) ed e), contesta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità e/o di decadenza all'interessato che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale della Campania decide in merito.

5. In caso di cessazione anticipata di un componente del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale della Campania provvede alla sua sostituzione, su designazione della Regione di competenza. I nuovi membri nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio, fino alla scadenza del mandato.

6. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere rinominati più di una volta.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato qualora ne facciano richiesta il Presidente della Giunta regionale della Campania congiuntamente al Presidente della Giunta regionale della Calabria.

8. Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità lorda annua pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto.

9. Al Presidente del consiglio di amministrazione compete una indennità pari al venti per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.

Art. 9

Compiti del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione all'atto del suo insediamento, elegge il presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione, in particolare:

- a) predispone lo statuto e lo trasmette per l'approvazione alle Regioni Campania e Calabria;
- b) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;
- c) definisce sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
- d) adotta annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, predisposti dal direttore generale;
- e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal direttore generale;
- f) adotta il bilancio di esercizio, predisposto dal direttore generale

4. Gli atti di cui al comma 3, lettere b), d), e) ed f), sono trasmessi per l'approvazione alla Regione che esercita la funzione di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 22, comma 2.

Art. 10

Scioglimento del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto.

2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, con lo stesso provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, nomina un commissario ad acta.

Art. 11

Presidente del consiglio di amministrazione.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Campania e dalla Regione Calabria. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del collegio dei revisori
2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha eletto.
3. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 12

Direttore generale.

1. Il direttore generale è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Campania di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, secondo i criteri e le procedure di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
2. In mancanza di accordo, su richiesta del Presidente della Giunta della Regione Campania, alla nomina provvede il Ministro della salute.
3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario di cui all'articolo 14 e dal direttore amministrativo di cui all'articolo 15.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.
5. Il contratto del direttore generale è stipulato dal Presidente della Giunta della Regione Campania.
6. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario di cui all'articolo 14.
7. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi o dei principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale.
8. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 13

Compiti del direttore generale.

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:

- a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto;
- b) nomina il collegio dei revisori di cui all'articolo 16;
- c) nomina il direttore sanitario di cui all'articolo 14 e il direttore amministrativo di cui all'articolo 15;
- d) predispone annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- e) predispone il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- g) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;
- i) predispone il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- j) presenta al consiglio di amministrazione la relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 14

Direttore sanitario.

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico - sanitaria in Enti sanitari pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.

3. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.

4. Il direttore sanitario fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 15

Direttore amministrativo.

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in Enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore amministrativo è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.
3. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.
4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 16

Collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori è nominato dal direttore generale dell'Istituto ed è composto 3 membri di cui uno designato dalla Regione Campania, uno dalla Regione Calabria, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il direttore generale convoca il collegio dei revisori per la prima seduta.
3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
4. Il collegio dei revisori, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i componenti di designazione regionale. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione.
5. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale nonché il bilancio di esercizio, verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Art. 17
Statuto.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo il consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.
2. Lo statuto è approvato con atto della Regione Campania su conforme parere della Regione Calabria.
3. Entro il termine di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.
4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione Campania, di intesa con la Regione Calabria, nomina un commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Articolo 18
Ripartizione quote di finanziamento.

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:
 - a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
 - b) dalle Regioni e dalle aziende sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
 - c) dalle aziende sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
 - d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali (e provinciali) di cui all'articolo 5.
2. Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:
 - a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3;
 - b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
 - c) dai redditi del proprio patrimonio;
 - d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
 - e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
 - f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.
3. Le quote percentuali della ripartizione dei contributi erogati dalla Regione Campania e dalla Regione Calabria coerenti per quanto riguarda i finanziamenti di cui all'articolo 2 comma 2 della legge di ratifica sono stabilite in base ai criteri seguenti:

consistenza del patrimonio zootecnico	50%
consistenza della popolazione residente	20%
numero dei laboratori periferici	15%
estensione della superficie territoriale	15%

Art. 19

Personale.

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.
2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, salvo diverse disposizioni applicabili al personale addetto alla ricerca.

Art. 20

Gestione contabile e patrimoniale.

1. L'Istituto adotta le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo.

Art. 21

Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà al momento della data di entrata in vigore del presente accordo e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione od altro titolo.
2. In caso di cessazione dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 22

Controllo.

1. La Regione esercita la funzione di vigilanza e controllo sugli atti dell'Istituto e può disporre ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.
2. Tale funzione è assolta, alternativamente, per un periodo di cinque anni, dalla Regione di cui non è espressione il presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 23

Contenuto ed esercizio del controllo.

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti all'approvazione della Regione Campania previo conforme parere espresso dalla Regione Calabria, nei termini previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 270/1993.

2. Sono sottoposti all'approvazione della Regione di cui all'articolo 22, comma 2:
- a) il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attività;
 - b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
 - c) il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b);
 - d) il piano annuale di attività;
 - e) la deliberazione di programmi di spesa pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3. Gli atti di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi alla Giunta della Regione Campania e alla Giunta della Regione Calabria. La Regione che non esercita il controllo ai sensi dell'articolo 22, entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto può prospettare osservazioni o rilievi alla Regione che esercita il controllo, ai fini della relativa decisione.
4. La Regione che esercita il controllo, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione, comunica all'Istituto l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero il diniego della stessa con atto motivato.
5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso per non più di una volta se, prima della scadenza, la Regione che esercita il controllo chiede all'Istituto elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine per l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero per il diniego della stessa, decorre dalla data di ricezione degli elementi integrativi di giudizio richiesti.
6. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto invia mensilmente ai Presidenti delle regioni Campania e Calabria gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.

Articolo 24

Norme finali e transitorie.


1. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 8 è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente accordo continuano ad espletare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Istituto.
2. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo sono adottati tutti gli atti necessari per l'avvio, nell'esercizio successivo, della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, informata ai principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.

Data ROMA, 31 GENNAIO 2012

Per la Regione Campania

Il Presidente


On. Stefano Caldoro



Per la Regione Calabria

Il Presidente

On. Giuseppe Scopelliti



REGIONE CAMPANIA

IN.2012. 0000008 06/02/2012

Mittente : Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Ass.

Destinatari : REGIONE CALABRIA

Classifica : I.1. Fascicolo : 3 del 2012



ACCORDO

Tra

la Regione Campania

e

la Regione Calabria

per

*“ Disciplina delle modalità di organizzazione e
funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno ”*

Art. 1

Finalità.

1. Il presente accordo, in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, definisce le linee di indirizzo e le modalità di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di seguito denominato Istituto.

2. Le regioni Campania e Calabria assicurano, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, l'attività di coordinamento dell'Istituto con le strutture ed i servizi veterinari presenti sul territorio regionale.

Art. 2

Natura e funzioni.

1. L'Istituto è un ente tecnico-scientifico erogatore di servizi tecnologicamente avanzati ed opera nel rispetto della normativa vigente in tema di qualità di servizi.

2. L'Istituto è ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica. L'esercizio di attività commerciali di cui agli articoli 4 e 5 è finalizzato al raggiungimento dei fini aziendali nonché alla riduzione dei costi di gestione.

3. L'Istituto opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo alla Regione Campania, alla Regione Calabria ed alle aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico - scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

Art. 3

Compiti.

1. L'Istituto è tenuto, in via ordinaria, ad assicurare:

- a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
- b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmaco - vigilanza veterinaria;
- f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;
- g) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
- h) l'esecuzione degli esami e alle analisi necessarie all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

- i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- j) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori dei paesi esteri;
- k) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
- l) l'effettuazione di ricerche di base finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e nutrizione secondo programmi e anche mediante convenzioni con università ed istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e di Enti pubblici e privati;
- m) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle regioni o dallo Stato, sentite le regioni interessate;
- n) la cooperazione tecnico - scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previa opportune intese con il Ministero della salute;
- o) la elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
- p) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

2. Al fine di favorire il compito di raccordare le attività istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la Regione Campania, d'intesa con la Regione Calabria, convoca in un'apposita riunione il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre di ogni anno, per individuare le linee-guida per le attività di programmazione dell'esercizio successivo garantendo il raccordo coordinato, territoriale e tecnico-funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali

3. Per i compiti attinenti e correlati, le Regioni Campania e Calabria garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi piani sanitari regionali, la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agro-zootecniche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie.

Art. 4

Produzioni.

1. L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. La Regione Campania e la Regione Calabria, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'Istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

3. L'Istituto può associarsi ad altri istituti zooprofilattici sperimentali per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

4. La costituzione delle aziende speciali di cui al comma 3 è soggetta all'approvazione delle regioni Campania e Calabria.

5. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto.

Art. 5

Prestazioni nell'interesse di terzi.

1. L'Istituto può erogare prestazioni a richiesta ed utilità di soggetti privati, aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private. L'Istituto può altresì prestare consulenze e stipulare convenzioni per la fornitura di servizi continuativi.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente in subordine ai compiti istituzionali ed al loro completo assolvimento.
3. Su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, la Giunta della Regione Campania, di concerto con la Giunta della Regione Calabria, approva le tariffe con proprio provvedimento.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3 l'Istituto può applicare tariffe che tengano esclusivo conto dei costi effettivi.

Art. 6

Organizzazione.

1. L'Istituto ha sede legale e centrale a Portici, è organizzato in laboratori ed è articolato in strutture operative territoriali.
2. L'istituzione di nuove strutture operative territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione delle rispettive Giunte regionali.
3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabilite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 17, comma 3, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) nell'ambito dell'organizzazione devono essere garantiti l'integrazione ed il coordinamento tecnico funzionale secondo criteri di equilibrio dei servizi e di erogazione delle prestazioni tra la Regione Campania e la Regione Calabria;
 - b) la rete delle strutture territoriali deve assicurare, secondo criteri di uniforme presenza sul territorio e secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale della Campania e della Calabria e lo stretto collegamento con le rispettive aziende unità sanitarie locali.

Art. 7

Organi.

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 8

Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute, due dalla Regione Campania e due dalla Regione Calabria, scelti tra esperti anche di organizzazione e programmazione in materia di sanità. Il consiglio di amministrazione è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Campania, che ne convoca la prima riunione. Le condizioni di incompatibilità all'incarico sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2. I membri del consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

- a) scioglimento del consiglio;
- b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina;
- d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
- e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale dell'Istituto, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, ne informa il Presidente della Giunta regionale della Campania ed il Presidente della Giunta regionale della Calabria.

4. Il Presidente della Giunta regionale della Campania, ove ricorrano i casi di cui al comma 2, lettere c) ed e), contesta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità e/o di decadenza all'interessato che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale della Campania decide in merito.

5. In caso di cessazione anticipata di un componente del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale della Campania provvede alla sua sostituzione, su designazione della Regione di competenza. I nuovi membri nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio, fino alla scadenza del mandato.

6. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere rinominati più di una volta.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato qualora ne facciano richiesta il Presidente della Giunta regionale della Campania congiuntamente al Presidente della Giunta regionale della Calabria.

8. Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità lorda annua pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto.

9. Al Presidente del consiglio di amministrazione compete una indennità pari al venti per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.

Art. 9

Compiti del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione all'atto del suo insediamento, elegge il presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione, in particolare:

- a) predispone lo statuto e lo trasmette per l'approvazione alle Regioni Campania e Calabria;
- b) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;
- c) definisce sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
- d) adotta annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, predisposti dal direttore generale;
- e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal direttore generale;
- f) adotta il bilancio di esercizio, predisposto dal direttore generale

4. Gli atti di cui al comma 3, lettere b), d), e) ed f), sono trasmessi per l'approvazione alla Regione che esercita la funzione di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 22, comma 2.

Art. 10

Scioglimento del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto.

2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, con lo stesso provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, nomina un commissario ad acta.

Art. 11

Presidente del consiglio di amministrazione.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Campania e dalla Regione Calabria. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del collegio dei revisori
2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha eletto.
3. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 12

Direttore generale.

1. Il direttore generale è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Campania di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, secondo i criteri e le procedure di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
2. In mancanza di accordo, su richiesta del Presidente della Giunta della Regione Campania, alla nomina provvede il Ministro della salute.
3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario di cui all'articolo 14 e dal direttore amministrativo di cui all'articolo 15.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.
5. Il contratto del direttore generale è stipulato dal Presidente della Giunta della Regione Campania.
6. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario di cui all'articolo 14.
7. Nel casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi o dei principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale.
8. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 13

Compiti del direttore generale.

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:

- a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto;
- b) nomina il collegio dei revisori di cui all'articolo 16;
- c) nomina il direttore sanitario di cui all'articolo 14 e il direttore amministrativo di cui all'articolo 15;
- d) predispone annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- e) predispone il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- g) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;
- i) predispone il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- j) presenta al consiglio di amministrazione la relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 14

Direttore sanitario.

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico - sanitaria in Enti sanitari pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.

3. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.

4. Il direttore sanitario fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 15

Direttore amministrativo.

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in Enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore amministrativo è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.
3. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.
4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 16

Collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori è nominato dal direttore generale dell'Istituto ed è composto 3 membri di cui uno designato dalla Regione Campania, uno dalla Regione Calabria, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il direttore generale convoca il collegio dei revisori per la prima seduta.
3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
4. Il collegio dei revisori, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i componenti di designazione regionale. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione.
5. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale nonché il bilancio di esercizio, verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Art. 17

Statuto.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo il consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.
2. Lo statuto è approvato con atto della Regione Campania su conforme parere della Regione Calabria.
3. Entro il termine di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.
4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione Campania, di intesa con la Regione Calabria, nomina un commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Articolo 18

Ripartizione quote di finanziamento.

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:
 - a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
 - b) dalle Regioni e dalle aziende sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
 - c) dalle aziende sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
 - d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali (e provinciali) di cui all'articolo 5.
2. Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:
 - a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3;
 - b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
 - c) dai redditi del proprio patrimonio;
 - d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
 - e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
 - f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.
3. Le quote percentuali della ripartizione dei contributi erogati dalla Regione Campania e dalla Regione Calabria coerenti per quanto riguarda i finanziamenti di cui all'articolo 2 comma 2 della legge di ratifica sono stabilite in base ai criteri seguenti:

consistenza del patrimonio zootecnico	50%
consistenza della popolazione residente	20%
numero dei laboratori periferici	15%
estensione della superficie territoriale	15%

Art. 19

Personale.

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.
2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, salvo diverse disposizioni applicabili al personale addetto alla ricerca.

Art. 20

Gestione contabile e patrimoniale.

1. L'Istituto adotta le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo.

Art. 21

Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà al momento della data di entrata in vigore del presente accordo e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione od altro titolo.
2. In caso di cessazione dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 22

Controllo.

1. La Regione esercita la funzione di vigilanza e controllo sugli atti dell'Istituto e può disporre ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.
2. Tale funzione è assolta, alternativamente, per un periodo di cinque anni, dalla Regione di cui non è espressione il presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 23

Contenuto ed esercizio del controllo.

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti all'approvazione della Regione Campania previo conforme parere espresso dalla Regione Calabria, nei termini previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 270/1993.

2. Sono sottoposti all'approvazione della Regione di cui all'articolo 22, comma 2:
- a) il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attività;
 - b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
 - c) il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b);
 - d) il piano annuale di attività;
 - e) la deliberazione di programmi di spesa pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3. Gli atti di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi alla Giunta della Regione Campania e alla Giunta della Regione Calabria. La Regione che non esercita il controllo ai sensi dell'articolo 22, entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto può prospettare osservazioni o rilievi alla Regione che esercita il controllo, ai fini della relativa decisione.
4. La Regione che esercita il controllo, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione, comunica all'Istituto l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero il diniego della stessa con atto motivato.
5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso per non più di una volta se, prima della scadenza, la Regione che esercita il controllo chiede all'Istituto elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine per l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero per il diniego della stessa, decorre dalla data di ricezione degli elementi integrativi di giudizio richiesti.
6. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto invia mensilmente ai Presidenti delle regioni Campania e Calabria gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.

Articolo 24

Norme finali e transitorie.


1. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 8 è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente accordo continuano ad espletare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Istituto.
2. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo sono adottati tutti gli atti necessari per l'avvio, nell'esercizio successivo, della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, informata ai principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.

Data ROSA, 31 GENNAIO 2012

Per la Regione Campania

Il Presidente

On. Stefano Caldoro



Per la Regione Calabria

Il Presidente

On. Giuseppe Scopelliti

